

IMU 2014

Con il comma 707 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) sono state apportate delle modifiche all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, che contiene le norme per la disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, l'IMU non si applica:

- 1) al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta del 0,4 per cento e la detrazione dall'imposta di 200,00 euro;
- 2) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 3) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- 4) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- 5) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- 6) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- 7) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- 8) i terreni agricoli, in quanto il Comune di Rotzo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 quale Comune montano;
- 9) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- 10) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Rotzo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

Sono inoltre assimilate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ALIQUOTE 2014 (confermate rispetto al 2013):

- **ALIQUOTA 0,95%** per tutti gli immobili (comprese le aree edificabili) eccetto quelli descritti nei punti successivi;
- **ALIQUOTA 0,46%** per le unità immobiliari (abitazione e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta **residente** nel Comune di Rotzo ai parenti in linea diretta entro il 1° grado (figli e genitori) a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria **residenza**;
- **ALIQUOTA 0,40%** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. L'imposta è comunque dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9;

- **ALIQUOTA 0,40%** per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'imposta è dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **ALIQUOTA 0,40%** per la "ex casa coniugale" principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011. L'imposta è dovuta **SOLO** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per tutte le altre categorie di immobili valgono le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE IMU

Per variazioni intervenute nell'anno 2014 dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro il **30 GIUGNO 2015**, come previsto dall'art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO:

1^ RATA (ACCONTO): **16 GIUGNO 2014**

2^ RATA (SALDO): **16 DICEMBRE 2014**

UNICA RATA: **16 GIUGNO 2014**

NON SI FA LUOGO AD ALCUN VERSAMENTO QUALORA L'IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO DOVUTO NON SUPERI EURO 5,00.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere versato autonomamente dal contribuente mediante modello F24.

I codici per il **VERSAMENTO IMU** sono:

3912 "Abitazione principale e relative pertinenze" (SOLO X CATEGORIE A1, A8 e A9)

3916 "Aree fabbricabili"

3918 "Altri fabbricati"

3925 "Immobili cat. D" (quota Stato)

3930 "Immobili cat. D" (quota Comune)

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Per eventuali aggiornamenti sulla materia consultare il sito www.comune.rotzo.vi.it oppure contattare l'Ufficio Tributi del Comune:

Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276

Mail: info@comune.rotzo.vi.it

Pec: segreteria.comune.rotzo.vi@pecveneto.it

Rotzo, lì **15/09/2014**



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Sartori dr.ssa Federica